COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

FAQ 3 Azioni

Indicatori, audit, cumulabilità incentivi e altri chiarimenti trasversali

Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026 in tema di rendicontazione e controllo e inviati a mail 3azioni.pnric@mur.gov.it.

Aggiornate al 23.10.2026

Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
11. Indicatori, audit, cumulabilità incentivi e altri chiarimenti trasversali		
11.1	Le figure contrattuali dell'azione 1.1.2 non esistono più, tranne RTD-B ora RTT.	Il DI 51 del 4 gennaio 2024 (MIMIT-MUR) a cui fare riferimento, ha aggiornato le tabelle UCS, definendo i costi orari standard per le spese di personale dei progetti RDI su basi contrattuali vigenti.
11.2	Gli indicatori di output vanno forniti bimestralmente? L'indicatore RCR102 va consegnato annualmente?	Il punto 2.6 Monitoraggio delle Guida operativa per il Beneficiario, stabilisce che l'invio dei dati relativi agli indicatori durante l'attuazione del progetto avviene con cadenza bimestrale e la rilevazione ex post degli indicatori di risultato avviene nei due anni successivi alla conclusione dell'intervento. Al fine di comprovare il corretto popolamento dell'indicatore di risultato RCR102 (Posti di lavoro nel settore della ricerca creati - FTE), il Soggetto Hub Capofila dovrà conservare e mettere a disposizione, sul sistema QIIR o altra modalità tempestivamente comunicata dall'O.I., la documentazione elencata nel suddetto punto.
11.3	Non è previsto l'audit da parte di un revisore esterno?	Come indicato nell'art. 7 dell'Avviso "*La documentazione presentata dal Soggetto Hub Capofila è sottoposta alla valutazione tecnico-scientifica per il tramite di esperti nominati dal MUR e alle verifiche di gestione espletate ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo le disposizioni descritte all'articolo 14 del presente Disciplinare".*
11.4	Incentivi sui dipendenti, come Decontribuzione Sud o Assunzioni donne, sono cumulabili con le agevolazioni DD 307/2025?	La Decontribuzione Sud riduce la quota contributiva a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti occupati nelle Regioni meno sviluppate, indipendentemente dall'attività svolta. Non è vincolata a specifiche spese di progetto R&S. Ai fini del cumulo con le agevolazioni DD 307/2025, occorre distinguere due piani: – Piano OSC/UCS (PN RIC): sotto la rendicontazione a costi unitari standard (DI 51/2024), il costo orario è

ID	Quesito	Riscontro
		determinato da tabella e non varia in base alle effettive condizioni del datore di lavoro. La riduzione contributiva non riduce il valore UCS applicabile. Questo è intrinseco alla logica delle opzioni semplificate in materia di costi (Art. 53(1)(b) Reg. 2021/1060): la standardizzazione produce un distacco tra costo standard e costo effettivo che è per definizione accettabile nel sistema. – Piano aiuti di Stato (GBER Art. 8): il cumulo è ammesso se i due aiuti insistono su "costi ammissibili diversi e identificabili." La Decontribuzione Sud copre la componente contributiva del costo del lavoro di tutti i dipendenti; il PN RIC copre i costi del progetto R&S (personale nella misura in cui impiegato nel progetto, attrezzature, ecc.). Sono misure con obiettivi, beneficiari-tipo e costi di riferimento distinti. Il cumulo è ammissibile, ma con vincolo: la somma dell'intensità dell'aiuto PN RIC e del beneficio economico della Decontribuzione Sud — calcolata con riferimento alle ore del medesimo personale rendicontate nel progetto — non deve superare le soglie massime di intensità previste dall'art. 25 GBER (70/60/50% per piccola/media/grande impresa per la ricerca industriale). In pratica: per un'impresa media (intensità 60%), se la Decontribuzione Sud riduce il costo effettivo del personale di una percentuale tale che il PN RIC copre più del 60% del costo effettivo residuo, si supera il tetto GBER. Il beneficiario è tenuto a verificare e dichiarare questa situazione nella DSAN e nel RNA.
11.5	Con avvio al 01/06/2026 e durata di 36 mesi, si chiede – se sia possibile rimodulare il cronoprogramma inizialmente proposto, anticipando fin dai primi mesi anche attività propedeutiche e di predisposizione (ad esempio setup degli ambienti di sviluppo e test, scaffolding e configurazione	Anticipazione delle attività. Sì, è possibile rimodulare il cronoprogramma anticipando lo svolgimento di attività propedeutiche e di predisposizione (ad esempio setup degli ambienti di sviluppo e test, scaffolding e configurazione dell'infrastruttura, allestimento delle piattaforme), a condizione che si tratti di attività già previste nel progetto approvato/nella manifestazione di interesse (coerenza con il formulario e con il piano dei costi) e che la rimodulazione non incida sulla natura e sugli obiettivi del progetto né sulle responsabilità attribuite a ciascun beneficiario. Ogni modifica deve comunque avvenire entro la durata complessiva approvata (36 mesi) e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2029 (inclusa l'eventuale unica proroga massima di 12 mesi). Il rispetto del cronoprogramma è oggetto di valutazione da parte dell'Esperto tecnico-scientifico in sede di SAL.

ID	Quesito	Riscontro
	dell'infrastruttura, allestimento delle piattaforme) indicate in fase di manifestazione di interesse con un inizio successivo; – di chiarire la procedura per richiedere tali rimodulazioni del cronoprogramma (comunicazione al Soggetto Hub vs autorizzazione MUR).	Procedura. Le variazioni che incidono sulla tempistica di realizzazione delle attività (mese di avvio e durata) devono essere tempestivamente comunicate al MUR attraverso il sistema informatico QIIR, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare e del punto 2.5 della Guida operativa per i beneficiari. Non si tratta, dunque, di una mera comunicazione interna all'Hub: l'Hub Capofila è il canale di trasmissione della comunicazione verso il MUR. Per le variazioni del cronoprogramma che non comportano modifiche sostanziali del progetto è sufficiente tale comunicazione, senza necessità di preventiva autorizzazione del MUR; le variazioni che incidono sulla natura, sugli obiettivi o sulle responsabilità dei beneficiari (modifiche sostanziali) sono invece sottoposte alla valutazione e all'eventuale autorizzazione del MUR.
11.6	Con riferimento a quanto chiarito nella FAQ n. 106 del 6 giugno 2025, che consente la partecipazione alle attività di rafforzamento delle competenze previste dall'Azione 1.4.3 anche al personale di imprese non appartenenti alla compagine di partenariato, purché riconducibili agli investimenti PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Invito e ubicate in una delle Regioni meno sviluppate, si chiede di chiarire le modalità operative per il coinvolgimento di tali soggetti. In particolare, considerato che tali imprese, limitatamente all'Azione 1.4.3, assumono la qualifica di beneficiari dell'agevolazione concessa ai sensi dell'articolo 31 del	Per l'Azione 1.4.3 del DD 307/2025 (art. 5, Sez. C), oltre al personale delle imprese della compagine progettuale (azioni 1.1.2 e 1.1.3b) e delle imprese individuate tramite bandi a cascata PNRR M4C2, possono partecipare alle attività di rafforzamento delle competenze anche lavoratori di imprese non presenti nel partenariato, purché: ▪ riconducibili agli investimenti PNRR di cui all'art. 1, c. 2 dell'Invito; ▪ ubicate in una delle Regioni meno sviluppate; La FAQ n. 106 del 06.06.2025 conferma che tali imprese, quando i loro dipendenti partecipano alla formazione dell'Azione 1.4.3, assumono la qualifica di beneficiarie di un aiuto di Stato alla formazione ex art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER). I relativi costi rientrano tra i "costi per la realizzazione di percorsi formativi" di cui all'art. 7, lett. C del DD 307/2025. Per tali imprese, limitatamente all'Azione 1.4.3, l'intervento costituisce aiuto di Stato alla formazione ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER): esse assumono la qualifica di beneficiarie e i costi del personale posto in formazione rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, lett. C) del DD 307/2025. L'intensità di aiuto segue l'art. 6, c. 1, lett. C) dell'Invito: 50% dei costi ammissibili, elevabile fino al 70% per PMI e lavoratori svantaggiati/disabili, nel

ID	Quesito	Riscontro
	Regolamento (UE) n. 651/2014, si chiede di indicare: ▪ le modalità con cui le imprese possono essere individuate e ammesse alla partecipazione alle attività formative (ad esempio mediante avviso pubblico, manifestazione di interesse o altra procedura); ▪ la documentazione che le imprese devono produrre per attestare il possesso dei requisiti previsti dall'Invito e dalla disciplina sugli aiuti di Stato; ▪ gli adempimenti posti a carico dell'HUB o del soggetto attuatore ai fini della concessione dell'aiuto, della registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e degli eventuali obblighi di monitoraggio; ▪ le modalità con cui debba essere verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento e delle regole	rispetto dei massimali GBER. Nella procedura di selezione di tali imprese: l'HUB o altro soggetto attuatore deve quindi adottare modalità coerenti con i principi del DD 307/2025 e del Reg. (UE) 2021/1060 : trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione mediante avviso pubblico/manifestazione di interesse. Devono essere chiaramente indicati: requisiti di ammissibilità (localizzazione, riconducibilità a PNRR M4C2, requisiti soggettivi ex art. 4 Invito), la natura di aiuto di Stato dell'intervento e i criteri oggettivi di selezione. Le imprese esterne devono presentare: ▪ domanda di adesione alle attività formative, con elenco del personale da formare; ▪ dichiarazione sostitutiva su requisiti soggettivi (essere attiva e non impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 GBER, assenza di aiuti illegali non rimborsati, regolare iscrizione al Registro Imprese); ▪ dichiarazione sugli eventuali aiuti ricevuti/cumulo, rilevante ai fini dell'art. 8 GBER; ▪ dichiarazione di riconducibilità a uno degli investimenti PNRR M4C2 (CUP, eventuali bandi a cascata). L'HUB/soggetto attuatore deve: ▪ determinare, per ciascuna impresa, costi ammissibili, intensità applicabile e importo di aiuto (art. 6, lett. C, DD 307/2025; art. 31 GBER); ▪ registrare l'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) con la relativa base giuridica; ▪ garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509) e delle regole sul cumulo (art. 8 GBER), attraverso un monitoraggio ex ante e ex post. È coerente con il quadro normativo la stipula di una convenzione/accordo di adesione tra HUB e imprese beneficiarie esterne, che disciplini contenuti formativi, natura e intensità dell'aiuto, obblighi documentali, nonché condizioni di revoca e recupero.

ID	Quesito	Riscontro
	sul cumulo degli aiuti; ▪ se siano previsti ulteriori adempimenti amministrativi o convenzionali tra il soggetto attuatore e le imprese beneficiarie. La richiesta nasce dall'esigenza di assicurare un'applicazione uniforme della previsione da parte degli HUB e dei soggetti coinvolti nelle attività formative.	
11.7	Nell'ambito dell'Azione 1.1.2, ai fini della rendicontazione delle spese, è possibile applicare alla strumentazione scientifica ad alto contenuto tecnologico un'aliquota di ammortamento fino al 35%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 20%?	No, non è possibile applicare discrezionalmente un'aliquota del 35% in sostituzione di quella ordinaria. Per l'Azione 1.1.2, l'art. 7, comma 1, lett. A), punto b), del D.D. 307/2025 stabilisce che, quando il periodo di utilizzo dello strumento o dell'attrezzatura nel progetto è inferiore alla vita utile del bene, sono ammissibili esclusivamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto. Pertanto, se per la specifica strumentazione l'aliquota fiscale ordinaria applicabile è il 20%, non può essere elevata al 35% ai soli fini della rendicontazione. Un'aliquota diversa può essere considerata soltanto se costituisce, per quella specifica categoria di bene, la quota di ammortamento fiscale ordinaria legittimamente applicabile e risultante dalla contabilità/registro dei beni ammortizzabili. Cfr. FAQ 7.14; D.D. 307/2025, art. 7, comma 1, lett. A), punto b); Guida operativa per i beneficiari, Tabella A.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it